

Regolamento “Formazione Permanente” integrazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo

- ritenuta la necessità di integrare il Regolamento per la Formazione continua approvata dal Consiglio Nazionale Forense;
- letta la relazione illustrativa al predetto Regolamento, trasmessa dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense il 25/9/07;

delibera

di approvare il seguente Regolamento:

Art. 1 La domanda di accreditamento, corredata di relazione illustrativa, deve essere proposta mediante deposito a mani presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine. Parimenti gli atti di informazione e chiarimenti eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 2 La relazione illustrativa deve:

- a) descrivere analiticamente i contenuti e gli obiettivi dell'evento formativo;
- b) illustrare la precedente attività svolta dal soggetto richiedente nel campo della formazione forense ovvero, se non svolta, indicare elementi dai quali possa desumersi l'idoneità a svolgerla;
- c) illustrare i “*curricula*” dei docenti ovvero relatori impegnati nell'evento;
- d) indicare le modalità di controllo della partecipazione agli eventi.

Art. 3 La osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è richiesta a pena di

inammissibilità della domanda.

Art. 4 Il decorso del termine di quindici giorni per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 4, 3° comma, Reg. C.N.F. è interrotto alla data della adozione della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide sulla domanda di accreditamento in via definitiva o interlocutoria.

Art. 5 Sono accreditabili gli eventi formativi che presentino contenuti di qualità e di coerenza con le finalità di mantenimento e accrescimento della formazione degli Avvocati.

All'uopo saranno considerati:

- a) gli argomenti degli eventi formativi, l'articolazione e le modalità del loro svolgimento;
- b) la plausibilità degli obiettivi che i proponenti assegnano all'evento;
- c) i "curricula" dei docenti relatori impegnati nell'evento formativo, fermo che, almeno uno di essi deve possedere la qualifica di Avvocato con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, di Magistrato di pari anzianità di servizio, di Professore o di Ricercatore universitario di classe attinente all'argomento oggetto dell'evento;
- d) la efficienza e sicurezza dei sistemi di controllo dei partecipanti.

Art. 6 Il Consiglio dell'Ordine nell'accreditare gli eventi formativi attribuisce un credito per ogni due ore di durata dell'evento, sino ad un massimo di 4 crediti per ciascun evento.

Il Consiglio si riserva di attribuire un numero maggiore di crediti in relazione alle caratteristiche dell'evento.

Art. 7 Il Consiglio dell'Ordine, nel concedere l'accreditamento, si riserva di inviare un proprio osservatore per assistere allo svolgimento dell'evento accreditato.

L'osservatore rimette al Consiglio dell'Ordine relazione scritta.

Ove la relazione evidenzi gravi irregolarità il Consiglio dell'Ordine revoca l'accreditamento con conseguente non attribuzione dei crediti previsti.

Art. 8 Per ogni relazione o lezione negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3

Reg. CNF ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali sono attribuiti 2 crediti formativi sino ad un massimo di 12.

Art. 9 Per la pubblicazione di ogni monografia in materia giuridica sono attribuiti 12 crediti sino ad un massimo di 24 crediti.

Art. 10 Per la pubblicazione di ogni articolo su riviste giuridiche a diffusione nazionale ovvero per ogni contributo ad opera collettanea sono attribuiti da 2 a 6 crediti sino ad un massimo di 24 crediti.

Art. 11 Per i contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati sono attribuiti 2 crediti per ogni ora di insegnamento sino ad un massimo di 24 crediti.

Art. 12 Per la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di avvocato sono attribuiti due crediti per la partecipazione ad ogni seduta di correzione dei compiti e per ogni seduta di prova orale sino ad un massimo di 24 crediti.

Art. 13 Gli iscritti che intendono svolgere attività di studio e di aggiornamento in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine.

L'autorizzazione è concessa a seguito di domanda, a depositarsi presso la Segreteria del Consiglio, corredata di relazione illustrativa contenente la analitica descrizione del programma formativo, del luogo e dei tempi di svolgimento.

A conclusione del programma formativo l'iscritto rimette al Consiglio dell'Ordine una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con l'attività autorizzata.

Il Consiglio dell'Ordine, previa eventuale richiesta di informazione e chiarimenti, in caso di approvazione della relazione, attribuisce all'attività formativa svolta in autonomia sino ad un massimo di 4 crediti.

Art. 14 I crediti massimi attribuibili, a norma degli articoli precedenti, a ciascuna attività

formativa devono intendersi rapportati al periodo triennale di valutazione dell'obbligo formativo e non all'anno di riferimento.

Art. 15 I crediti conseguiti in ciascuna delle attività formative di cui agli articoli precedenti, ferma la valutazione nell'ambito del triennio formativo, si cumulano tra di loro.

Art. 16 I professori di prima e seconda fascia in materia giuridica ed i ricercatori universitari con incarico di insegnamento in materia giuridica, fermo l'esonero di cui all'art. 5, comma 1°, Reg. C.N.F., sono tenuti al rispetto degli obblighi formativi in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.

Tale obbligo viene assolto attraverso il conseguimento di almeno 5 crediti formativi per ogni anno nelle predette materie.

Art. 17 Le domande di esenzione dallo svolgimento di attività formative per i casi previsti dall'art. 5, comma 2°, Reg. C.N.F., si propongono mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine unitamente alla documentazione probante la causa che legittima l'esonero.

Art. 18 L'avvocato ha diritto all'esonero totale dagli obblighi di formazione dai due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di un anno di età del/della bambino/a.

Art. 19 L'esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso attestato da idonea certificazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Art. 20 L'avvocato-madre o l'avvocato-padre, nel periodo intercorrente dalla nascita del/della bambino/a, sino al conseguimento del terzo anno di età, hanno diritto alla riduzione alla metà dei crediti richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo; dal terzo all'ottavo anno di età del bambino il Consiglio dell'Ordine può concedere la riduzione sino ad un terzo degli

obblighi formativi in caso di comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso.

Tali riduzioni, nel caso di genitori entrambi avvocati, sono attribuite ad uno solo di essi.

Art. 21 Il Consiglio dell'Ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

Art. 22 L'inadempimento totale o parziale dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.